

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (63)366

Vol. 1963/0089

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

COMMISSIONE

VI/COM(63) 366 def.

Bruxelles, 25 settembre 1963

PROPOSTA MODIFICATA DI UN REGOLAMENTO FINANZIARIO DEL CONSIGLIO

riguardante
il Fondo europeo agricolo di orientamento e di
garanzia

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

VI/COM(63) 366 def.

NOTA INTRODUTTIVA

1. Il progetto di regolamento finanziario riguardante il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia contiene tutte le modalità finanziarie e di bilancio necessarie per il funzionamento del Fondo. In tal senso, il progetto è basato sull'articolo 209 del Trattato ed integra il progetto di regolamento del Consiglio relativo alle condizioni d'intervento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia.
2. Il regolamento n. 25 relativo al finanziamento della politica agraria comune, regolamento che istituisce il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia denominato F.E.O.G.A., non è basato soltanto sulle disposizioni del titolo "Agricoltura" del Trattato di Roma (articoli da 39 a 47), ma anche su quelle del titolo "Disposizioni finanziarie" (articoli da 199 a 209). Le modalità finanziarie del F.E.O.G.A. vanno pertanto inserite nel quadro degli articoli da 199 e 209. Nell'articolo 1, secondo comma del regolamento n. 25 del Consiglio è inoltre precisato che "il Fondo costituisce una parte del bilancio della Comunità".
3. Le regole finanziarie della C.E.E. si applicano dunque di pieno diritto al F.E.O.G.A. Disposizioni espresse sono previste per adattare le regole generali all'esistenza di un Fondo, per fornire precisazioni complementari o introdurre modalità particolari rese necessarie dalle caratteristiche del regolamento n. 25 del Consiglio.
4. Secondo il progetto di regolamento del Consiglio relativo alle condizioni di intervento del Fondo, il F.E.O.G.A. comprende una sezione "garanzia agricola" e una sezione "orientamento agricolo". Le caratteristiche finanziarie assai diverse delle due sezioni richiedono in taluni casi modalità specifiche. Il meccanismo di rimborso agli Stati membri previsto nella sezione "garanzia agricola" è largamente ispirato alle disposizioni già esistenti nel bilancio della Comunità per un altro Fondo. Le azioni per raggiungere gli obiettivi definiti all'articolo 39, paragrafo 1, lettera a) del Trattato, ivi comprese le modifiche strutturali rese necessarie dallo sviluppo del mercato comune (azioni previste nel quadro della sezione "orientamento agricolo"), si estendono in molti casi a vari anni e richiedono disposizioni che rendano possibile una tale attività senza recare pregiudizio al principio dell'esercizio finanziario annuale.

.../...

5. Il presente progetto di regolamento reca in allegato una nota esplicativa che va considerata come un documento destinato ad agevolare i lavori del Consiglio.

PROPOSTA MODIFICATA DI UN
REGOLAMENTO FINANZIARIO DEL CONSIGLIO

riguardante

il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia.

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 209,

Visto il regolamento n. 25 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agraria comune,

Visto il regolamento n. ... del Consiglio relativo alle condizioni d'intervento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento europeo,

Visto il parere del Comitato economico e sociale,

Considerando che, a norma dell'articolo 1 del regolamento n. 25 relativo al finanziamento della politica agraria comune, il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia costituisce una parte del bilancio della Comunità ;

Considerando che, affinché il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia possa servire agli scopi prefissi, è necessario stabilire nell'ambito della Comunità le modalità finanziarie e di bilancio delle sue operazioni ;

Considerando che le modalità finanziario e di bilancio debbono consentire un funzionamento efficace e conforme al regolamento n. 25 ed al regolamento n. ... del Consiglio relativo alle condizioni d'intervento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia ;

Considerando che il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia è suddiviso in due sezioni che, per il loro diverso campo di applicazione, richiedono talora disposizioni finanziarie specifiche ;

Considerando che il numero e l'importanza di tali disposizioni finanziarie e di bilancio inducono a riunirle in un regolamento finanziario proprio del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO FINANZIARIO :

.../...

DISPOSIZIONE GENERALE

Articolo 1

Con riserva per le disposizioni particolari emanate nel presente regolamento, i regolamenti finanziari adottati a norma dell'articolo 209 del Trattato sono applicabili di pieno diritto al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, in appresso denominato F.E.O.G.A.

ISCRIZIONE DEGLI STANZIAMENTI NEL BILANCIO

Articolo 2

1. Le spese del F.E.O.G.A. sono specializzate in due capitoli raggruppati sotto un titolo speciale del bilancio della Comunità e corrispondenti alle due sezioni previste dall'articolo 1 del regolamento n. del Consiglio relativo alle condizioni d'intervento del F.E.O.G.A.

2. Il capitolo "sezione garanzia agricola" comprende le spese imputabili al Fondo sulla base delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), e dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento n. 25 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agraria comune; dette spese formano oggetto di due articoli riguardanti rispettivamente le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi e gli interventi sul mercato interno.

3. Il capitolo "sezione orientamento agricolo" comprende le spese imputabili al Fondo sulla base delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), e dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d); tali spese formano oggetto di due articoli riguardanti rispettivamente gli impegni contratti precedentemente e gli impegni nuovi.

Articolo 3

La Commissione presenta annualmente, in allegato al progetto preliminare di bilancio, una tabella di previsione in cui figurano distintamente le somme riguardanti :

- impegni contratti precedentemente, nel caso di contributi al pagamento di interessi e di proroghe del termine di rimborso dei prestiti,
- impegni preliminari, quando il Consiglio abbia adottato programmi comunitari ai sensi dell'articolo 16 del regolamento n. ... relativo alle condizioni d'intervento del F.E.O.G.A.,
- impegni nuovi.

.../...

Articolo 4

1. Gli stanziamenti sono iscritti nel bilancio del primo esercizio successivo alla fine di ciascuna campagna, e per la prima volta nel bilancio 1964.

Nelle operazioni del F.E.O.G.A. intendesi per campagna il periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 giugno successivo.

2. Gli stanziamenti iscritti nel bilancio per le spese della sezione "orientamento agricolo" rappresenteranno, per quanto possibile, l'ammontare previsto dall'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento n. 25 e non possono essere inferiori all'ammontare iscritto nella tabella di previsione e risultante da impegni preliminari precedenti.

Articolo 5

1. Gli stanziamenti iscritti nel progetto preliminare di bilancio sono calcolati sulla base dei dati disponibili al momento della sua elaborazione. La Commissione può, prima che il progetto di bilancio venga adottato dal Consiglio, presentare una lettera di rettifica basata su eventuali elementi di informazione complementari ottenuti.

2. Gli stanziamenti supplementari eventualmente necessari per l'esecuzione degli obblighi assunti dalla Commissione in applicazione delle disposizioni relative al F.E.O.G.A. sono iscritti in un bilancio suppletivo.

CONTRIBUTI DEGLI STATI MEMBRI

Articolo 6

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 2 del regolamento finanziario relativo all'elaborazione e all'esecuzione del bilancio della C.E.E. ed alla responsabilità degli ordinatori e dei contabili, i contributi finanziari degli Stati membri, calcolati secondo il criterio di ripartizione fissato dall'articolo 7 del regolamento n. 25, sono destinati alle spese del F.E.O.G.A.

2. Se del caso, si copriranno le spese del F.E.O.G.A. procedendo, mediante un bilancio rettificativo, ad una nuova ripartizione dei contributi finanziari degli Stati membri, quando questi ultimi avranno presentato alla Commissione le loro statistiche di importazione ai fini del calcolo definitivo del criterio di ripartizione di cui all'articolo 7 del regolamento n. 25.

.../...

Articolo 7

Le annualità dei rimborsi e degli interessi riguardanti la sezione "orientamento agricolo" vengono reimpiegate per le operazioni della sezione.

Articolo 8

1. I contributi finanziari convertiti in moneta nazionale vengono accreditati da ciascuno Stato membro nei conti speciali aperti a nome della Commissione (F.E.O.G.A.) presso la Tesoreria o l'organismo designato dallo Stato membro. Tali conti sono distinti da tutti gli altri conti aperti a favore della Commissione nell'ambito della procedura di bilancio.

2. L'iscrizione ha luogo :

a) per i contributi destinati a coprire le spese della sezione "garanzia agricola" :

- per la totalità, entro il 20 gennaio oppure, se del caso, entro 30 giorni dalla data dell'adozione definitiva del bilancio suppletivo o rettificativo ;

b) per i contributi destinati a coprire le spese della sezione "orientamento agricolo" :

- nella misura di 7/12 del contributo annuo, prima del 20 gennaio oppure entro 30 giorni dalla data dell'adozione definitiva del bilancio, se sono state applicate le disposizioni dell'articolo 204 del Trattato ;
- nella misura dei restanti 5/12, il 1° luglio dell'anno considerato.

3. Per le esigenze di funzionamento del F.E.O.G.A., la Commissione mantiene, presso la Banca di emissione o presso un istituto finanziario riconosciuto di ciascuno Stato membro, conti recanti gli stessi titoli di quelli aperti in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo.

IMPEGNI E RIPORTI

Articolo 9

1. Sono impegno di spesa le decisioni adottate dalla Commissione in conformità dell'articolo 23, paragrafo 2 del regolamento n. ... del Consiglio relativo alle condizioni d'intervento del F.E.O.G.A.

.../...

Gli stanziamenti corrispondenti a spese impegnate e non ancora pagate alla chiusura dell'esercizio sono riportati di diritto al solo esercizio successivo.

2. Sono impegno preliminare di spesa le decisioni riguardanti i programmi comunitari adottate dal Consiglio in conformità dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2 del regolamento n. ... del Consiglio relativo alle condizioni d'intervento del F.E.O.G.A.

3. Gli stanziamenti iscritti nel capitolo "sezione orientamento agricolo" e non impegnati sono riportati di diritto al solo esercizio successivo, a meno che il Consiglio non vi si opponga a maggioranza qualificata nelle sei settimane successive alla trasmissione di una nota della Commissione che giustifichi il riporto.

RIMBORSO AGLI STATI MEMBRI DELLE SPESE
DELLA SEZIONE "GARANZIA AGRICOLA"

Articolo 10

1. La liquidazione, l'ordinazione e il pagamento delle spese della sezione "garanzia agricola" si effettuano in soluzione unica per campagna. A tal fine, la Commissione determina i saldi dei conti di ciascuno Stato membro.

2. Subito dopo le operazioni di cui al paragrafo precedente, la Commissione notifica agli Stati membri i saldi dei rispettivi conti.

Articolo 11

Entro due mesi dalla notifica, la Commissione procede alla liquidazione dei conti degli Stati membri aperti in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1.

Articolo 12

1. Le somme che la Commissione deve rimborsare agli Stati membri per conto del F.E.O.G.A. sono espresse nella moneta nazionale di detti Stati sulla base delle decisioni adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 10 del regolamento n. ... del Consiglio relativo alle condizioni d'intervento del F.E.O.G.A.

.../...

2. Per la determinazione dei contributi e dei saldi dei conti degli Stati membri, gli importi dei rimborsi sono espressi in unità di conto.

3. I versamenti destinati alla liquidazione dei saldi dei conti sono parimenti effettuati nella moneta nazionale di ciascuno Stato membro.

Articolo 13

1. Gli Stati membri creditori ricevono dalla Commissione un versamento nelle rispettive monete nazionali, sulla base della parità vigente il giorno della chiusura dei conti di cui all'articolo 10.

2. Se la parità della moneta di uno Stato membro subisce modifiche tra il momento della chiusura dei conti di cui all'articolo 10 e quello del pagamento, il risultato della modifica va a vantaggio o a scapito degli Stati membri in conformità del criterio di ripartizione previsto dall'articolo 7 del regolamento n. 25.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

NOTA ESPLICATIVA

DEL PROGETTO DI REGOLAMENTO FINANZIARIO DEL CONSIGLIO
RIGUARDANTE IL FONDO EUROPEO AGRICOLO
DI ORIENTAMENTO E DI GARANZIA

I. ISCRIZIONE DEGLI STANZIAMENTI NEL BILANCIO

1. La Commissione propone di presentare al Consiglio, in allegato al progetto preliminare di bilancio, una tabella di previsione (articolo 3) da cui risultino in particolare gli impegni contratti precedentemente. L'attività della sezione "orientamento agricolo" verrebbe infatti rimessa in causa ogni anno se la Commissione non disponesse dei mezzi necessari per accordare annualmente contributi al pagamento di interessi ovvero proroghe del termine di rimborso di prestiti nei casi di una decisione precedente in tal senso. Lo stesso vale per gli impegni preliminari nel quadro dei programmi comunitari adottati dal Consiglio. Nel progetto di regolamento relativo alle condizioni d'intervento del F.E.O.G.A., la Commissione propone infatti che il Consiglio fissi per ciascun programma comunitario un importo globale da suddividere tra i bilanci di alcuni anni.

Le somme riguardanti la sezione "orientamento agricolo" rappresenteranno, per quanto possibile, $\frac{1}{3}$ dell'ammontare fissato per la sezione "garanzia agricola" secondo il regolamento n. 25 del Consiglio, ma per evitare che questa subordinazione finanziaria sfoci in una crisi dei pagamenti nel caso di restituzioni ed interventi particolarmente ridotti, dev'essere in ogni modo garantito il mantenimento del minimo di attività risultante da impegni o da impegni preliminari precedenti (articolo 4, paragrafo 2).

2. La Commissione propone di iscrivere nel bilancio dell'esercizio successivo alla fine di una campagna gli stanziamenti derivanti dagli obblighi comunitari riguardanti la campagna precedente, e ciò per la prima volta nell'esercizio finanziario 1964 (articolo 4, paragrafo 1). In tal modo verrebbero iscritti nel bilancio 1964 gli stanziamenti necessari per il pagamento delle restituzioni e degli interventi della campagna agricola 1962-1963. Non sarebbe infatti in alcun modo possibile procedere alla regolarizzazione della situazione finanziaria prima dell'inizio del successivo anno civile, a causa della necessità di dati numerici e dei relativi controlli e per il fatto che, ai sensi dello articolo 10 del progetto di regolamento relativo alle condizioni d'intervento del F.E.O.G.A., il pagamento avrà luogo soltanto in soluzione unica annua.

3. Per l'iscrizione nel bilancio di un importo determinato (articolo 5, paragrafo 1) la Commissione rischia di incontrare difficoltà. La campagna agricola (considerata come periodo base anche per il F.E.O.G.A.) si chiude infatti il 30 giugno e i dati statistici sulle esportazioni, sulle restituzioni, ecc. non saranno certo disponibili prima di ottobre. Ma sulla base dell'articolo 203, paragrafo 2 del Trattato, lo stato di previsione dev'essere trasmesso nel quadro del progetto preliminare di bilancio della Commissione entro e non oltre il 30 settembre.

La Commissione potrà dunque presentare con il bilancio generale soltanto indicazioni provvisorie e si propone di inoltrare in seguito, e in ogni modo prima dell'adozione del progetto di bilancio da parte del Consiglio, una lettera di rettifica contenente previsioni più complete.

II. CONTRIBURI DEGLI STATI MEMBRI

4. La destinazione dei contributi degli Stati membri alle spese è prevista per il F.E.O.G.A. (articolo 6, paragrafo 1), come per il Fondo sociale europeo, sulla base del criterio di ripartizione dei contributi degli Stati membri valido a partire dalla campagna 1963 - 1964.

Come per l'iscrizione delle spese del F.E.O.G.A., la conoscenza ancora incompleta delle statistiche d'importazione in settembre potrebbe indurre all'iscrizione provvisoria dei contributi degli Stati membri a partire dallo esercizio 1965 (articolo 6, paragrafo 2). Ma le conseguenze potrebbero essere notevoli e tradursi in una leggera modifica delle percentuali dei contributi degli Stati membri. Per questo motivo si propone la procedura di un bilancio rettificativo.

5. Tra le modalità di azione previste per la sezione "orientamento agricolo" si annovera la proroga del termine di rimborso di determinati prestiti. Per avviare tale azione, la sezione dovrà pagare sotto forma di anticipo la differenza tra le scadenze convenute tra mutanti e mutuatari e quelle fissate di comune accordo tra la sezione stessa e il mutuatario. In seguito, dopo un certo numero di anni, quest'ultimo procederà al rimborso. Il reimpiego previsto (articolo 7) significa che le somme rimborsate e gli interessi percepiti vengono dedotti dalle occorrenze della sezione "orientamento agricolo".

6. Per il versamento dei contributi degli Stati membri alla Commissione, si propone che vengano accreditati in conti speciali distinti dagli altri conti, come già è previsto per il Fondo sociale europeo, secondo il criterio di ripartizione applicabile a partire dalla campagna 1963-1964, cioè a partire dall'esercizio finanziario 1965 (articolo 8). Se per le spese della sezione "orientamento agricolo" la regola abituale è semplicemente menzionata, per le spese della sezione "garanzia agricola", la Commissione propone che l'ammontare totale venga messo a sua disposizione fin da gennaio, poiché si tratta di regolarizzare la campagna agricola chiusasi il 30 giugno dell'anno precedente.

III. IMPEGNI E RIPORTI

7. A causa degli effetti finanziari della nozione di impegno e di impegno preliminare, la Commissione precisa gli atti aventi valore di impegno (articolo 9, paragrafo 1).

In materia di riporto va ricordato che, in base all'articolo 202, comma 2 del Trattato, esso è limitato al solo esercizio successivo, nelle condizioni determinate in applicazione dell'articolo 209. Tale disposizione, pur essendo perfettamente giustificata per le spese di funzionamento delle istituzioni comunitarie, complica l'azione della Comunità in materia di modifiche delle strutture agrarie, poiché gli importi disponibili sono variabili e la realizzazione dei programmi comunitari richiederà un certo numero di anni. Per attenuare questa difficoltà, la Commissione propone in particolare il riporto automatico delle somme impegnate al solo esercizio successivo, a meno che il Consiglio non decida altrimenti (articolo 9, paragrafo 3).

IV. RIMBORSO AGLI STATI MEMBRI DELLE SPESE DELLA SEZIONE "GARANZIA AGRICOLA"

8. Gli articoli da 10 a 13 sono ispirati al meccanismo di compensazione previsto per un altro fondo che rientra nel bilancio della Comunità. Come per quest'ultimo, il pagamento si effettuerà in soluzione unica annua. Una maggiore frequenza dell'operazione di rimborso risulta difficile fintantoché, nel quadro dell'assunzione in carico della restituzione alla esportazione verso i paesi terzi, sussisterà la nozione di restituzione media più bassa. In effetti, nel corso di ogni campagna le restituzioni sono soggette a fluttuazioni, che per taluni prodotti possono essere più

accentuate a causa delle variazioni stagionali. Soltanto una restituzione media annuale puo' riflettere la realtà in modo soddisfacente. Per agevolare i lavori preparatori tanto di previsione di bilancio quanto di controllo, è tuttavia previsto un resoconto trimestrale contenente dati numerici (articolo 8 del progetto di regolamento relativo alle condizioni d'intervento del F.E.O.G.A.).

9. La Commissione propone che i contributi degli Stati membri vengano messi a sua disposizione sin dall'apertura degli stanziamenti (articolo 8, paragrafo 2), onde agevolare la liquidazione dei saldi. Tale disposizione si riflette nella formulazione degli articoli da 10 a 12. La liquidazione dovrebbe infatti effettuarsi tanto più rapidamente, in quanto gli stanziamenti saranno iscritti nel bilancio finanziario sei mesi dopo la fine di una campagna. Inoltre, questa disposizione permetterebbe di prevedere, in tappe successive, una maggiore frequenza dei pagamenti, consentendo così un progressivo ravvicinamento all'epoca in cui gli Stati membri effettivamente sosterranno le spese per restituzioni ed interventi.
